

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-516 del 05/02/2019
Oggetto	L.R. N. 7/2004, CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA CARNEVALI LUIGI, PAOLO E GIULIANO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI MODENA. PROC. MOPPT0240.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-466 del 30/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004, CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA CARNEVALI LUIGI, PAOLO E GIULIANO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI MODENA. PROC. MOPPT0240.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 7788 del 19/07/2010, con la quale è stata rilasciata all'Azienda agricola Carnevali Luigi, Paolo e Giuliano, C.F. 02193470362, la concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del fiume Secchia di mq. 5.600, contraddistinto catastalmente al foglio 131 fronte mappale 28p del comune di Modena, in località Marzaglia, per uso agricolo seminativo;

Dato atto che con istanza presentata in data 09/10/2018, assunta al protocollo di questa Struttura n. PGMO/2018/20823, la Società agricola Carnevali Luigi, Paolo e Giuliano, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione, senza modifiche nell'occupazione;

Ricevuto in data 20/11/2018, con protocollo n. PGMO/2018/24167, il parere positivo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, che si allega al presente atto, contenente le prescrizioni da osservare per tutta la durata della concessione;

Rilevato che l'area demaniale oggetto di concessione corrisponde a parte del mappale 28 del foglio 131 del comune di Modena e a non parte del fronte mappale 28, come erroneamente riportato nella determinazione della concessione precedentemente rilasciata;

Considerato che in seguito alla pubblicazione della domanda di rinnovo di concessione sul BURER n. 349 del 31/10/2018, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Constatato che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza della concessione;
- dal 19/07/2016, data di scadenza della precedente concessione, al 09/10/2018, data in cui è stata presentata l'istanza di rinnovo, il terreno demaniale in oggetto è stato occupato senza titolo concessorio;

Verificato che la Società agricola Carnevali Luigi, Paolo e Giuliano ha versato:

- in data 31/12/2018 l'importo di € 483,55 per gli indennizzi risarcitori per l'occupazione senza titolo della risorsa demaniale dal 19/07/2016 al 09/10/2018, il cui valore è stato calcolato come indicato nell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 11/2018;
- in data 31/12/2018 la somma di € 26,97 per il canone dell'anno 2018, pari, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a due dodicesimi del valore del canone annuo di € 161,84;

- in data 14/01/2019 l'importo di € 56,58 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

a) di rilasciare, salvo i diritti dei terzi, alla Società agricola Carnevali Luigi, Paolo e Giuliano, C.F. 02193470362, il rinnovo di concessione per l'occupazione di mq. 5.600 di terreno demaniale di pertinenza del fiume Secchia, identificato catastalmente al foglio 131 mappale 28p del comune di Modena, località Marzaglia, ad uso agricolo seminativo;

b) di approvare il disciplinare, firmato dal Concessionario in data 23/01/2019 ed allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

- c) di stabilire che il rinnovo della concessione è assentito fino al 31/12/2025, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;
- d) di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare e del parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po in data 20/11/2018, allegato al presente atto;
- e) di dare ordine che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- f) di attestare che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;
- g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MOPPT0240

Concessionario: Società agricola Carnevali Luigi, Paolo e Giuliano, C.F. 02193470362

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per l'occupazione di terreno demaniale di mq. 5.600 sul fiume Secchia ad uso agricolo seminativo, nel comune di Modena, località Marzaglia, in area contraddistinta catastalmente al foglio 131 mappale 28 p.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo di concessione è assentito fino al **31/12/2025**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 In applicazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 11/2018, l'importo totale della maggiorazione degli indennizzi dovuti per l'utilizzo senza titolo del terreno del demanio idrico dal 19/07/2016, data di scadenza della precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 7788 del 19/07/2010, fino al 09/10/2018, data della richiesta di rinnovo di concessione, è di **€ 483,55**.

3.2 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone, con decorrenza dal 31 gennaio, è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

Il canone per l'anno 2018 è di **€ 26,97**, pari a due dodicesimi dell'importo del canone annuo di **€ 161,84**.

3.3 A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il **31 marzo di ogni anno**, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250,00**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Il Concessionario deve provvedere ad integrare l'importo di **€ 193,42**, versato in data 08/07/2010 per la precedente concessione, versando **€ 56,58**, come aggiornamento del deposito cauzionale prima del ritiro del presente atto di rinnovo.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dalla notifica di parere ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI, espressa dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po in data 20/11/2018 ed assunta agli atti con protocollo n. PGMO/2018/24167.

4.3 Fanno carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.5 La Struttura concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal Concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

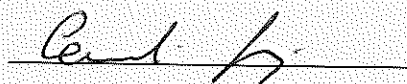
6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.3 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi.

Sottoscritto per accettazione



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.